

Avviso di cui al D.D. n. 594 del 26-04-2024

FAQ

Soggetti Attuatori

- 1. L'Avviso disciplina l'assegnazione del budget a ciascun membro della rete, rendendolo responsabile dell'attuazione, del raggiungimento dei risultati e della rendicontazione. La Scuola Capofila coordina e rendiconta attraverso la piattaforma, basandosi sui dati forniti dai membri della rete?**

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, ciascun membro della Rete è Soggetto attuatore e responsabile dell'attuazione, del raggiungimento dei risultati e della rendicontazione. Tanto premesso, si precisa che - secondo le indicazioni di cui all'art. 4, comma 7 - la Scuola Capofila è tenuta, mediante apposita delega, a coordinare le attività della Rete stessa, ivi inclusa la rendicontazione dell'avanzamento progettuale ai sensi dell'art. 12.

Interventi finanziabili

- 2. Sono ritenute ammissibili le attività che abbiano l'obiettivo di potenziare progetti già in essere, al fine di estenderne il target o di aumentarne il livello dei contenuti offerti?**

Sono ritenute ammissibili le attività connesse alla realizzazione del progetto, così come approvato in conformità con le finalità della misura di cui all'art 2 dell'Avviso e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo all'obbligo di garantire l'assenza del c.d. "doppio finanziamento", ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

Costi ammissibili

- 3. Quali tipologie di contratti per l'assunzione di personale sono imputabili nella voce "costi del personale"?**

Non vi sono prescrizioni specifiche in merito alla tipologia contrattuale. Ad ogni buon conto, si rappresenta che è possibile imputare esclusivamente risorse professionali contrattualizzate *ad hoc* a tempo determinato, ai fini della realizzazione del progetto finanziato e nei limiti temporali previsti dall'art. 6, comma 4 dell'Avviso, non ritenendosi ammissibile, ai sensi della Circolare MEF RGS n. 4 del 18.01.2022, la rendicontazione di costi del personale (anche se assunto a tempo determinato) per lo

svolgimento di attività ordinarie, né per il rafforzamento delle strutture amministrative, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (ad es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di *governance* politico amministrativa). Tanto premesso, sono considerati ammissibili i costi di personale coerenti con la tipologia di interventi finanziabili, ai sensi dell'art. 5, e strettamente connessi alle finalità del sub-investimento, di cui all'art. 2, al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

4. I costi sostenuti in relazione alla locazione di spazi adibiti all'ospitalità di docenti, tutor, allievi o studenti di terzo livello provenienti da Atenei con sede amministrativa diversa da quella della Scuola ospitante, ai fini dello svolgimento di attività previste nell'ambito del progetto, sono imputabili fra le spese ammissibili?

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) dell'Avviso, i costi per investimenti mirati alle spese necessarie alla locazione (acquisto, leasing, ecc.) di locali sono consentiti entro il 20% (venti per cento) del totale dei costi ammissibili.

5. Sono ritenuti ammissibili i costi per interventi di edilizia (ad es. adeguamento di locali, allestimento di aule e laboratori) funzionali allo svolgimento di attività del progetto?

In linea generale, le spese per lavori di edilizia, intese come adeguamento della sede, costituiscono una spesa rendicontabile sui progetti PNRR. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) dell'Avviso i costi di ristrutturazione, intesa come adeguamento funzionale dei locali per interventi di allestimento di laboratori, aule e altre analoghe infrastrutture sono ammissibili, qualora risultino strettamente essenziali e strumentali per la realizzazione dell'intervento e per il perseguimento degli obiettivi di progetto. Pertanto, tali costi - pertinenti e direttamente connessi alla specifica attività - devono rispettare i limiti previsti della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto di licenze software e banche dati?

L'acquisto di licenze software e di banche dati rientra tra le spese ritenute ammissibili, ferme restando la coerenza e la pertinenza con gli obiettivi progettuali e di conformità alla normativa vigente.

7. Sono ritenute ammissibili le spese di arredamento relative a immobili in comodato di lungo periodo?

Le spese di arredamento possono essere riferite a immobili in comodato di lungo periodo, purché siano strettamente essenziali e connesse alle attività del progetto e siano sostenute in conformità con la normativa vigente e con le disposizioni specifiche indicate nell'art. 7 dell'Avviso.

8. I dottorandi iscritti a corsi di dottorato, a prescindere dalla sede amministrativa di appartenenza, possono beneficiare degli interventi progettuali (ad es. borse di mobilità)?

Ciascun Soggetto attuatore può prevedere l'erogazione di programmi formativi dedicati a tutti i dottorandi iscritti presso le Istituzioni del sistema di istruzione superiore, come previsto dall'art. 5, comma 2 dell'Avviso.

9. I costi per l'affidamento di servizi di consulenza rientrano all'interno delle spese ammissibili?

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera g) dell'Avviso, sono considerati ammissibili i costi di consulenza mirati esclusivamente allo sviluppo e all'implementazione delle attività progettuali, soltanto ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto. Resta inteso che, tenuto conto della Circolare MEF RGS n. 4 del 18.01.2022, non sono ammissibili i costi di consulenza relativi al funzionamento ordinario delle strutture amministrative dei Soggetti attuatori, anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR (ad es. per attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo tipiche delle strutture di *governance* politico amministrativa).

Variazioni di progetto

10. Sono ritenute ammissibili eventuali riallocazioni di spese tra le diverse voci di budget, fatti salvi la coerenza con gli obiettivi del progetto e il raggiungimento dei risultati previsti?

Ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, le variazioni riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di proposta progettuale e approvato in fase di concessione del finanziamento, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità del progetto, come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi alla realizzazione dello stesso. Ad ogni buon conto, si precisa che ogni eventuale variazione al piano dei costi deve essere tempestivamente comunicata al MUR, tramite piattaforma informatica dedicata, ai fini anche della valutazione da parte di un esperto tecnico scientifico.